



# COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299  
E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it



Prot. n. 1274 del 20.03.2020

## ORDINANZA SINDACALE N. 14/2020 del 20.03.2020

**Oggetto: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DAL VIRUS COVID-19 –  
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELL'ASSEMBRAMENTO DI PERSONE.**

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 08.03.2020 n. 59, il quale prevede misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 09.03.2020 n. 62, il quale prevede misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 11.03.2020 n. 64, il quale prevede misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

RITENUTO opportuno, in particolare, disporre nuove, integrative restrizioni per quanto riguarda i luoghi di aggregazione, quali i parchi e giardini pubblici nonché esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari di rilevanti dimensioni esonerati dalla sospensione di attività ed infine gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti in centro abitato, rimarcando le limitazioni di spostamento già fissate dai decreti sopra menzionati e, in particolare, dal citato DPCM 9.3.2020 e dal DPCM 11.3.2020, ferme restando tutte le limitazioni già introdotte dalla disciplina nazionale e regionale;

RITENUTO che l'esercizio dell'attività motoria o sportiva, pur apprezzabile anche sotto il profilo della tutela della salute individuale, e quindi in taluni casi giustificata da tali finalità, si presti, anche per le difficoltà di controllo e di disciplina, a comportamenti non contrastanti con l'esigenza di una categorica limitazione delle uscite dall'abitazione e di una prevenzione rigorosa del contagio mediante l'impedimento delle occasioni di contatto tra le persone, esigenza evidentemente prevalente rispetto a quella del legittimo esercizio da parte del singolo di facoltà riconosciute dall'ordinamento;

CONSIDERATO che con riguardo agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, che la ragione della deroga stabilita per tali esercizi dal DPCM dell'11 marzo risiede nella possibilità di offrire un ristoro a coloro che per ragioni di lavoro si trovino ad affrontare viaggi a lunga percorrenza e che tale deroga non sia giustificabile, non operando la suddetta ragione, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante posti all'interno dei centri abitati che viceversa si prestano ad essere luoghi di aggregazione e di potenziale contagio, parimenti a quelli per cui è già stata disposta la chiusura con il richiamato DPCM, con conseguente pericolo di diffusione del contagio;



# COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it

VISTO l'art. 50, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale recita quanto segue *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*

VISTO lo Statuto del Comune di Papozze.

## ORDINA

1. Al fine di evitare non indifferibili e urgenti assembramenti, idonei a determinare la diffusione del contagio, anche se non materialmente delimitati, sono chiusi, all'accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel Comune di Papozze.
2. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti autorizzati dal D.P.C.M. 11.03.2020 sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo della raccolta delle deiezioni e di documentazione agli organi di controllo.
3. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale già oggetto di restrizioni per la normativa statale, l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.
4. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica, l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 DPCM 11.3.2020, è vietata nel giorno nella giornata della domenica, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al D.P.C.M. 11.3.2020; si riconferma, a fini di chiarezza, l'apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole.
5. Nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

Il presente provvedimento ha validità a far data dal giorno della sua pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Papozze e fino al 3 aprile 2020, salva proroga con analoga ordinanza.

Le disposizioni della presente ordinanza perdono automaticamente efficacia a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni statali più restrittive;

Rimangono in vigore le Ordinanze Sindacali n. 11/2020 del 12.03.2020 e n. 12/2020 del 13.03.2020 per le misure compatibili con la presente Ordinanza.

## AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.



# COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: [papozze@comune.papozze.ro.it](mailto:papozze@comune.papozze.ro.it)

## DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.
  
2. La trasmissione del presente provvedimento:
  - alla Prefettura di Rovigo;
  - alla Regione Veneto;
  - alla Protezione civile della Regione Veneto;
  - all'Istituto Comprensivo Adria Uno;
  - all'Opera Pia "Francesco Bottoni"
  - alla ditta Penta Petroli s.r.l. ([pentapetrolisrl@pec.it](mailto:pentapetrolisrl@pec.it))
  - alla Stazione dei Carabinieri di Papozze per il successivo controllo del rispetto e controllo;

**IL SINDACO**  
Mosca Pierluigi